

Convenzione F.A.C.I. - Patronato A.C.L.I.

Per effetto della Convenzione, il patronato ACLI si impegna a prestare gratuitamente assistenza tecnica e patrocinio medico-legale nei confronti degli Enti previdenziali, pubblici e privati.

Referente: Rivolgersi all'Ufficio Sacerdoti dell'Istituto Diocesano

Segue il testo della convenzione

(tratto da L'Amico del Clero dell'anno 2004 p.516)

CONVENZIONE tra la "Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia" ed il "Patronato ACLI" (Ai sensi dell'art. 5 della legge 30 marzo 2001, n. 152)

Il giorno ventotto del mese di luglio dell'anno 2004, in Roma, circoscrizione Aurelia n. 50, nella Sede della Conferenza Episcopale Italiana,

Tra

la FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI DEL CLERO IN ITALIA, di seguito denominata "FACI", con sede in Roma via Leone XIII n. 459, in persona del Presidente monsignor Luciano Vindrola, legale rappresentante pro-tempore;

e

Il PATRONATO ACLI, Istituto di patronato e di assistenza sociale, legalmente riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, in persona del Presidente Nazionale dott. Luigi Bobba, legale rappresentante pro-tempore,

premesso

- che la "FACI", per i valori e le finalità che persegue, intende corrispondere in modo più efficace alle domande di servizi di consulenza, patrocinio e tutela che avanzano i propri iscritti e le persone che a loro si rivolgono in funzione del ministero loro affidato, nell'ambito delle prestazioni e dei benefici previsti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e complementare, nonché in particolare in merito alla normativa regolante il Fondo di previdenza per il clero cattolico secolare;

- che il Patronato A.C.L.I., sia perché chiamato ad attuare il compito previsto dallo Statuto delle ACLI di "operare per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione e l'azione sociale", sia per la sua estesa struttura territoriale e quale Istituto di patronato tra i più rappresentativi, può adeguatamente soddisfare gli intenti della FACI evidenziati nel precedente capoverso, anche nel contesto dei nuovi compiti e delle nuove funzioni che la legge n. 152/2001 ha riconosciuto agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, e che contestualmente la FACI può, attraverso una mirata opera di informazione e sensibilizzazione del Clero e delle Organizzazioni ecclesiastiche, contribuire alla diffusione sul territorio della

struttura del Patronato ACLI in modo da facilitare a chi ne ha bisogno l'accesso al servizio di patrocinio sociale;

- che la FACI, non avendo più un proprio Istituto di patronato, intende avvalersi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 152/2001, dei servizi e dell'opera del Patronato A.C.L.I. sull'intero territorio nazionale.

Sulla base di questi intenti ed obiettivi condivisi, si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Patronato ACLI, nell'ambito dei compiti istituzionali e con le modalità previste dalla legge, presterà gratuitamente, in sede amministrativa, assistenza tecnica e patrocinio medico-legale per il conseguimento, nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati, delle prestazioni e benefici di qualsiasi genere previsti da leggi, statuti o contratti regolanti la previdenza obbligatoria e complementare, agli iscritti FACI, ai loro familiari ed aventi causa, nonché alle persone che la FACI, le Parrocchie ed i singoli sacerdoti indirizzeranno al Patronato ACLI, il quale, inoltre, si impegna ad assumere la rappresentanza dei suddetti soggetti avanti gli organi collegiali di liquidazione di dette prestazioni o collegi di conciliazione.

Art. 2

Il patrocinio degli iscritti in sede giudiziaria, nella materia di cui al precedente articolo, sarà prestato dai consulenti legali convenzionati con le sedi provinciali del Patronato ACLI, ed è regolato dalla disciplina prevista dall'art. 9 della legge 30 marzo 2001 n. 152 e dalle convenzioni stipulate dal Patronato ACLI per l'assistenza in sede giudiziaria. Il giudizio tecnico in merito alla proponibilità e sostenibilità del contenzioso giurisdizionale spetta unicamente al Patronato ACLI ed ai consulenti legali convenzionati.

Art. 3

Ai fini dell'ottimizzazione dei rapporti e per una migliore integrazione operativa dei servizi di consulenza previdenziale e di patrocinio e tutela degli iscritti FACI e degli altri destinatari della presente convenzione, La FACI farà opera di informazione e sensibilizzazione delle strutture Diocesane e Parrocchiali per portare il servizio di patrocinio sociale, mediante una capillare diffusione sul territorio, il più vicino possibile a coloro che hanno bisogno di tutela e patrocinio sociale. In questa ottica il Patronato A.C.L.I. si impegna ad istituire, là dove sussistono positive condizioni organizzative, dei recapiti permanenti del Patronato stesso all'interno delle sedi o strutture della FACI, delle Curie Vescovili e delle Parrocchie. A tal fine, le parti si impegnano ad effettuare sul territorio nazionale e, se opportuno, nelle singole realtà territoriali una analisi relativa all'organizzazione ed all'operatività di ogni struttura territoriale onde concordare, nel rispetto dell'autonomia di ogni singola realtà, le modalità e i tempi di realizzazione di detta integrazione operativa. Ove non sia possibile istituire recapiti permanenti del Patronato ACLI all'interno della sede o struttura della FACI, quest'ultima indirizzerà l'iscritto alla sede del Patronato ACLI più vicina.

Art. 4

Al fine di valorizzare il ruolo e la funzione della rete dei volontari che operano nelle strutture Ecclesiali e nelle comunità Parrocchiali e di renderne l'attività sempre più adeguata ai bisogni dei destinatari della attività di volontariato, il Patronato ACLI si impegna a potenziare tale risorsa, offrendo la possibilità ai volontari delle strutture Ecclesiali e delle Parrocchie di partecipare ai progetti formativi, programmati a livello provinciale per i collaboratori volontari del sistema aclista, nell'ambito delle finalità statutarie delle ACLI, le quali affidano alla formazione il compito di

sostenere " processi volti alla maturazione critica e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo". La FACI collaborerà, tramite i propri rappresentanti statutariamente costituiti, alla realizzazione di quanto sopra.

Art. 5

Un apposito gruppo di lavoro, formato da componenti designati dal Patronato ACLI e dalla FACI, sarà istituito a livello centrale con il compito di promuovere, nell'ambito degli impegni assunti con la presente convenzione, la sua conoscenza e diffusione a livello periferico, verificarne la concreta attuazione e l'andamento, predisporre sussidi e materiali tecnici per una maggiore conoscenza della normativa previdenziale e assistenziale, e per un miglior rapporto con gli Istituti previdenziali e la pubblica Amministrazione. Per una adeguata informativa, le parti potranno scambiarsi le rispettive pubblicazioni.

Art. 6

Ogni questione sorta a livello periferico in conseguenza dell'attuazione della presente convenzione, ivi comprese eventuali azioni promosse dagli iscritti alla FACI nei confronti del Patronato ACLI in conseguenza di contestazioni all'operato del Patronato stesso, saranno regolate e risolte tra il rappresentante legale della FACI ed il rappresentante legale del Patronato ACLI.

Art. 7

La presente convenzione sarà inviata, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 marzo 2001, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'approvazione.
Essa entrerà in vigore contestualmente all'approvazione o comunque decorso il termine di cui all'art. 5 della citata legge; avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore e alla fine del quinquennio si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno qualora una delle parti non comunichi formalmente con almeno 6 (sei) mesi di preavviso l'intenzione di recedere.

Il Presidente nazionale della FACI
Mons. Luciano Vindrola

Il Presidente Nazionale del PATRONATO ACLI
Dott. Luigi Bobba